



CONSIGLIO ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI

Roma, 28 gennaio 2025

A tutti gli iscritti all'Albo

Prot. n° 018/2025 Circolare n° 01/2025

OGGETTO: Quota associativa anno 2025.

Care colleghe e cari colleghi,

le attività relative al progetto di sviluppo della professione, ora finalizzato al "*global actuary*", continuano incessantemente ad essere portate avanti, anche attraverso l'azione del *gruppo di lavoro economico*, che vede protagonista anche la SIA Srl. E' necessario supportare tale progetto con il contributo personale che si esplica anche attraverso la quota associativa annua.

Per quanto concerne inoltre le informazioni sulla partecipazione alle analoghe istituzioni attuariali europee (iscrizioni a AAE, IAA) e alle sezioni delle International Actuarial Association, potrete fare riferimento alla circolare del 16 dicembre 2024, che contiene tutte le indicazioni al riguardo (disponibile sul sito).

Pertanto, si specifica quanto segue:

- La **quota annuale ordinaria** (per non professionisti) è pari 155 euro per coloro che alla data del 31 dicembre 2024 abbiano compiuto 30 anni di età e a 145 euro per coloro che alla stessa data non abbiano compiuto i 30 anni di età;
- La quota annuale per chi svolge la libera professione (**quota annuale professionale**) è pari 365 euro per coloro che alla data del 31 dicembre 2024 abbiano compiuto 30 anni di età e a 275 euro per coloro che alla stessa data non abbiano compiuto i 30 anni di età;
- Il pagamento di oneri per ritardato pagamento (dovuto da chi corrisponde la quota di iscrizione annua oltre la data di scadenza del 30 aprile 2025) disciplinato per tutte le categorie professionali (Notai, Ingegneri, Avvocati, Architetti, ecc.) deve essere previsto;
- Con comunicazione di Itariscossioni riceverete anche un documento per la Privacy (informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679).

In allegato sono riportate in dettaglio le modalità operative per la corresponsione della Quota annua 2025 con particolare riferimento a tutti i casi particolari che possono presentarsi.

Le indicazioni analitiche, riportate in allegato, trattano anche il tema delle quote riferite alle Società Tra Professionisti, per le quali l'Ordine ha costituito una specifica sezione dell'Albo, dedicata e riservata a queste ultime, in linea con quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e dal Regolamento attuativo, Decreto 8 febbraio 2013, n. 34.




CONSIGLIO ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI

Sottolineo che i singoli Attuari appartenenti ad una Società Tra Professionisti iscritta nella specifica sezione dell'Albo dedicata dovranno continuare a corrispondere la quota annua associativa per la loro iscrizione all'Albo come singoli, restando valide tutte le indicazioni riportate nell'allegato alla presente Circolare.

Vi ricordo infine di verificare i vostri dati personali, riportati nell'area riservata del sito dell'Ordine degli Attuari, accessibile tramite le credenziali a suo tempo trasmesse, e di tenere costantemente aggiornati tutti i campi previsti, in quanto rappresentano le informazioni ufficiali fornite all'Ordine degli Attuari.

Vi rinnovo l'invito alla consultazione costante del sito dell'Ordine nel quale non solo vengono forniti tutti gli aggiornamenti riguardanti gli organismi professionali, ma soprattutto vengono pubblicati gli interventi effettuati nei vari eventi e seminari promossi dall'Ordine degli Attuari nonché fornite notizie su tutto ciò che può riguardare la professione dell'Attuario, ivi inclusa l'attività internazionale. In merito a tale attività, inoltre, è stata predisposta una specifica sessione (**International News**) e trovate ulteriori informazioni anche sul sito ISOA (www.actuary-isoa.com).

Il Presidente
Dott.ssa Roberta D'Ascenzi.


Riferimenti

Segreteria dell'Ordine

Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13

Tel. 06/3210350,

indirizzo mail: segreteria@ordineattuari.it



CONSIGLIO ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI

Allegato - Quota Associativa iscrizione all'albo dell'Ordine degli Attuari per l'anno 2025.

Descrizione		Importo in euro
Tassa di prima iscrizione (*)		50
<u>Quota Annuale</u>		
Ordinaria	<i>per iscritti che al 31 dicembre 2024 non abbiano ancora compiuto 30 anni</i>	145
	<i>per iscritti che al 31 dicembre 2024 abbiano già compiuto 30 anni</i>	155
Professionale	<i>per iscritti che al 31 dicembre 2024 non abbiano ancora compiuto 30 anni</i>	275
	<i>per iscritti che al 31 dicembre 2024 abbiano già compiuto 30 anni</i>	365
- Società Tra Professionisti		100
<u>Maggiorazione per Versamenti effettuati oltre il 30 aprile 2025 (dal 1/5 al 30/9)</u>		
Tassa reiscrizione valida per tutte le casistiche (**)		100
Quota annua interessi di mora (dovuta nel solo caso di reiscrizione successiva alla sospensione per morosità-vedipunto i) seguinte)		30
<u>Contributo spese</u>		
- per ogni certificato		15
- duplicato tessera		50

(*) si rammenta che la tassa di iscrizione viene corrisposta solo nell'anno di 1° iscrizione all'Albo; quindi, ogni anno coloro che risultano iscritti regolarmente devono corrispondere la sola quota annuale.

(**) si rammenta che la tassa di re-iscrizione deve essere corrisposta da coloro che sono usciti dall'Albo per morosità o dimissioni, e vogliono tornare nella comunità degli Attuari.



CONSIGLIO ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI

Si precisa inoltre che:

- a. La quota annuale deve essere versata entro il **30 aprile 2025**.
- b. Il mezzo di pagamento è il sistema pagoPa.
- c. Sulle quote versate in ritardo (entro il 30/09/2025 termine massimo previsto) è dovuto l'onere di ritardato pagamento. In caso di omissione del pagamento della quota annuale l'iscritto è sospeso dall'Albo per "morosità"; nella prima riunione successiva al 30/09/2025 il Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari ratifica tale situazione e procede alla cancellazione dall'Albo.
- d. La quota annuale professionale è dovuta da coloro che svolgono la libera professione; in particolare la quota annuale professionale è dovuta in caso di esercizio della libera professione in forma singola, associata o societaria senza vincolo di subordinazione, anche se in forma casuale saltuaria o in regime di collaborazione coordinata e continuativa, svolta nei confronti dei soggetti pubblici e privati, ancorché si svolga contemporaneamente attività di lavoro dipendente. La quota professionale è dovuta in ogni caso in presenza di svolgimento di una attività che sia riservata per legge all'Attuario. In tutte le altre casistiche è dovuta la quota ordinaria.
- e. In caso di inizio/ripresa di attività libero professionale in corso d'anno e di cessazione in corso d'anno di attività libero professionale è necessario dare debita comunicazione alla Segreteria dell'Ordine degli Attuari (è ritenuta valida a tal fine anche la comunicazione tramite mail PEC alla mail PEC del Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari). Il relativo trattamento dei casi citati è il riportato nella Tabella 1:
- f. Coloro che con decorrenza 1° gennaio non svolgono più la libera professione, per versare la sola quota annuale ordinaria, dovranno trasmettere, entro il 31 dicembre al Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari, una dichiarazione firmata che attesti tale cambiamento. In assenza della dichiarazione è dovuta la quota annuale professionale. Coloro che con decorrenza 1° gennaio cominciano a svolgere la libera professione dovranno trasmettere entro il 31 dicembre al Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari una dichiarazione firmata che attesti tale cambiamento. Sono ritenute valide a tali fini anche le comunicazioni tramite mail PEC alla mail PEC del Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari.
- g. La prima quota annuale associativa è dovuta per intero a copertura dell'anno solare di prima iscrizione all'Albo a prescindere dalla data di iscrizione allo stesso. Non è pertanto prevista riduzione pro-rata della quota non goduta.
- h. Non sono previste restituzioni pro-rata della quota non goduta in caso di cancellazioni in corso d'anno (dovendo intendersi la quota associativa corrisposta anticipatamente), compreso il caso di richiesta di dimissioni.
- i. Si ricorda che le dimissioni dall'Albo presentate dagli Iscritti, tramite l'invio di una comunicazione all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari utilizzando la propria casella di posta elettronica certificata, possono essere accettate solo se l'iscritto è in regola con il pagamento delle quote. Tali dimissioni sono deliberate dal Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari e avranno efficacia dalla prima riunione del Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari successiva alla data di richiesta pervenuta o, se esplicitamente indicato dall'iscritto nella richiesta di dimissioni trasmessa, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata pagata la quota. Anche nel caso in cui la richiesta di dimissioni pervenga entro il 30 aprile, termine per il pagamento della quota annuale, senza che tale pagamento sia avvenuto, le dimissioni, previa deliberazione del Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari, avranno efficacia dalla prima riunione del Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari successiva alla data di richiesta pervenuta. Qualora l'iscritto non fosse in regola con il pagamento delle quote sarà applicata la sospensione "per morosità", deliberata dal Consiglio secondo le modalità indicate al precedente punto c), che ha efficacia dalla data della stessa delibera. Sia i sospesi "per morosità" che i dimissionari verranno cancellati dall'Albo, nel primo caso dalla data della deliberazione del Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari, nel secondo con le tempistiche di cui ai precedenti capoversi.



CONSIGLIO ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI

- j. I colleghi cancellati dall'Albo per dimissioni possono essere re-iscritti all'Albo dietro versamento della tassa di re-iscrizione e della quota per l'anno in corso.
- k. I colleghi cancellati dall'Albo per qualsiasi causa (dimissioni, morosità, ecc..) perdono il diritto alla PEC fornita dall'Ordine. L'indirizzo PEC potrà comunque essere riscattato previa richiesta dell'interessato da inviare alla segreteria dell'Ordine. A prescindere dalla data di cancellazione dall'Albo le PEC non riscattate verranno chiuse tutte con decorrenza 31dicembre dell'anno di cancellazione senza ulteriore comunicazione.
- l. I colleghi cancellati dall'Albo per morosità possono essere re-iscritti all'Albo versando la somma:
- delle quote annue di iscrizione pregresse, ciascuna aumentata della quota annua perinteressi di mora (nella misura di 30 euro);
 - della quota annua associativa dell'anno in corso;
 - della tassa di re-iscrizione.

La somma delle sole quote annue di iscrizione pregresse, al netto degli interessi di mora, non può essere superiore a sei volte la quota annua di iscrizione dell'anno in corso. Le quote annue di iscrizione pregresse da corrispondere e da considerare nel calcolo sono quelle "ordinarie" minime indipendentemente dall'età.

Per i dettagli relativi alla formalizzazione delle iscrizioni o re-iscrizioni all'Albo si vedano gli appositi moduli disponibili sul sito internet www.ordineattuari.it.

- m. Si ricorda che il Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari (Ordine Territoriale) raccoglie le quote associative per l'iscrizione all'Albo su delega del Consiglio Nazionale degli Attuari; tali quote vengono poi ripartite tra i due Consigli per sostenere le relative spese di competenza nell'anno



CONSIGLIO ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI

Tabella 1

Iscritti che eseguono il passaggio entro il 30 giugno del 2025		
Movimenti in corso di anno	Variazione quota	Tempo per adeguamento quota
Passaggio dal libero professionista a dipendente	Metà della quota pagata in eccesso, data dalla differenza tra la "quota libero professionista" (pagata) e la corrispondente "quota dipendente" verrà considerata come anticipo per il pagamento della quota dell'anno successivo.	L'importo pagato in eccesso verrà considerato come <i>anticipo per il pagamento della quota dell'anno successivo</i> .
Passaggio da dipendente a libero professionista	Metà della quota pagata in difetto, data dalla differenza tra la "quota dipendente" (pagata) e la corrispondente "quota libero professionista" dovrà essere integrata	L'importo dovrà essere corrisposto dall'iscritto entro 15 gg dall'inizio dell'incarico come professionista

Iscritti che eseguono il passaggio dopo il 30 giugno del 2025	
Movimenti in corso d'anno	Variazione quota
Passaggio da libero professionista a dipendente	La quota parte pagata in eccesso e data dalla differenza tra i valori di competenza del periodo in cui si è "semplici dipendenti" e non "liberi professionisti" non sarà oggetto di valutazioni, come se il passaggio fosse avvenuto alla fine dell'anno.
Passaggio da dipendente a libero professionista	La quota parte pagata in difetto e data dalla differenza tra i valori di competenza del periodo in cui si è "liberi professionisti" e non "semplici dipendenti" non sarà oggetto di valutazioni, come se il passaggio fosse avvenuto alla fine dell'anno.